



**COMUNE DI S.MANGO PIEMONTE**  
**PROV. SALERNO**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI**  
**ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE**  
**NEL CIMITERO COMUNALE**

Allegato alla delibera di consiglio n. 16 del 28.04.2016



# **COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

## **Provincia di Salerno**

### **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e finalita' del regolamento**
- Art. 2 - Determinazione delle tariffe**
- Art. 3 - Gestione del servizio**
- Art. 4 - Modalita' di fornitura del servizio**
- Art. 5 - Allaccio**
- Art. 6 - Spese di allacciamento**
- Art. 7 - Canone annuale**
- Art. 8 - Omesso pagamento**
- Art. 9 - Riallaccio alla rete**
- Art. 10 - Variazioni nell'utenza**
- Art. 11 - Trasferimento salma**
- Art. 12 - Cessazione dell'utenza**
- Art. 13 - Integrazione di luce votiva**
- Art. 14 - Divieti e competenze**
- Art. 15 - Sospensione del servizio**
- Art. 16 - Cautele**
- Art. 17 - Tutela dei dati personali**
- Art. 18 - Norme finali**

**Art. 1**  
**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di San Mango Piemonte.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
  - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
  - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
  - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
  - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
3. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive .

**Art. 2**  
**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
  - a) un contributo fisso da pagarsi una sola volta, al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalamпада e della prima lampadina;
  - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 7, comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

**Art. 3**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, ai sensi degli art. 113 e 133/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti del T.U. Enti Locali.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

**Art. 4**  
**MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive (24h/24h) assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Limitatamente all'anno di attivazione per i nuovi allacci o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, annualmente, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno di scadenza.

**Art. 5**  
**ALLACCIO**

1. Il servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva al responsabile del servizio Cimiteriale mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata su apposito modulo allegato al presente regolamento.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente,
  - b) l'esatto recapito al quale inviare la richiesta di pagamento e comunicazioni varie,
  - c) il/i nominativo/i del/i defunto/i,
  - d) l'esatta indicazione della tomba e del loculo dove allocare il punto luce,
  - e) l'esplicita accettazione delle norme contrattuali disposte nel presente regolamento.
3. L'allaccio materiale e la conseguente erogazione del servizio avvengono sempre che sia stato ottemperato alla sottoscrizione del contratto, al pagamento delle competenze spettanti al comune (spese di allacciamento) con esibizione della ricevuta di versamento presso l'ufficio competente, ad impianto elettrico completato e a seguito di installazione della lapide da parte dell'utente.
4. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale qualificato incaricato dal Comune e riguardano l'allaccio della corrente. Il Comune provvede alla fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica, sono inoltre esclusi i lavori di infilaggio cavi, scavi, montaggio cassette e quant'altro non esplicitamente contemplato nel presente regolamento. Nulla è dovuto, oltre a quanto stipulato con l'amministrazione comunale, sotto qualsiasi forma all'esecutore dei lavori di cui ai commi precedenti.

**Art.6**  
**SPESE DI ALLACCIAMENTO**

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba, la fornitura della lampada, portalampade e allaccio alla rete elettrica cimiteriale. Le spese di allacciamento dovranno essere corrisposte all'atto di stipula della richiesta d'allaccio, a mezzo di conto corrente postale ovvero con versamento presso la tesoreria comunale, previo rilascio della ricevuta di versamento comprovante il pagamento dell'importo prestabilito.

**Art. 7**  
**CANONE ANNUALE**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale entro il 31 gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:
  - Sul conto corrente postale intestato al comune di San Mango Piemonte
  - Con Bonifico Bancario presso la tesoreria Comunale
2. Il Comune provvederà con appositi avvisi pubblici ( sito web comunale, manifesti ) a ricordare detta scadenza.
3. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, e il consumo di energia elettrica;
4. Il canone annuale deve essere pagato in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione dello stesso;
5. Le spese di allaccio e i canoni annuali sono a fondo perduto, rimanendo la titolarità dell'impianto sempre al Comune.

**Art. 8**  
**OMESSO PAGAMENTO**

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro il 31 Gennaio di ogni anno, l'Ufficio preposto provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analogo notificato, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete elettrica.
4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Ufficio preposto provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

**Art. 9**  
**RIALLACCIO ALLA RETE**

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento o ad espressa richiesta, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio (vedi Art 6) e successivo canone calcolato in dodicesimi (v.art.4) previa estinzione del relativo debito.

**Art. 10**  
**VARIAZIONI NELL'UTENZA**

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
  - a) l'indirizzo al quale inviare il sollecito di pagamento ed altre comunicazione;
  - b) il nominativo dell'intestatario;
  - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio competente con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso o sul sito web.
3. Le comunicazioni ritornate al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 9.

**ART.11**  
**TRASFERIMENTO SALMA**

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio di luce votiva occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6. Per il pagamento del canone annuale riferito all'anno in corso, si terrà conto dei versamenti già effettuati.

**Art. 12**  
**CESSAZIONE DELL'UTENZA**

1. La richiesta di cessazione dell'utenza, che non rientra nei casi di cui all'art. 8, deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

**Art. 13**  
**INTEGRAZIONE DI LUCE VOTIVA**

1. Nel solo mese di novembre è consentita l'integrazione di ulteriori lampadine per il **SERVIZIO LAMPADE VOTIVE STRAORDINARIE (COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 1-2 NOVEMBRE)** secondo la tariffa che verrà definita di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale

**Art. 14**  
**DIVIETI E COMPETENZE**

E' vietato agli utenti asportare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi cedere o subaffittare la corrente elettrica;

Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali, nonché un allaccio effettuato da ditta non incaricata dal Comune, si provvederà immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6) e con il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone stabilito per l'anno intero in cui si rileva l'abuso.

E' vietato l'uso di candele e lumini a fiammella, nonché altri tipi di lampadine (energia solare etc.)

**COMPETENZE DEL COMUNE:**

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico fino al punto luce;
- b) sostituzione delle lampadine esaurite; la verifica e il cambio delle lampadine sono eseguite a spese del Comune entro 15 giorni.

**COMPETENZE DELL'UTENTE:**

- a) cura dell'impianto elettrico di sua pertinenza; l'utenza non deve risultare deteriorata o mancante di parti tali da compromettere il buon funzionamento della rete di distribuzione a sé o ad altri utenti;
- b) comunicazione dei guasti e rottura dell'impianto elettrico;
- c) comunicazione tempestiva delle variazioni dell'utenza di cui all'art.10 del presente regolamento.

**Art.15**  
**SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione non sarà ritenuta responsabile delle eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni della rete di distribuzione, violenti temporali, incendi e ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi. In tali casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

**Art.16**  
**CAUTELE**

Chi effettua istanza di allaccio o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

**Art.17**  
**TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei limiti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs 30.06.2003 n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 18**  
**NORME FINALI**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.